

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 5043 del 09/03/2023 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2023/5362 del 09/03/2023
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO" LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA), PROPOSTO DA NORIT-ITALIA S.P.A.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Norit-Italia S.p.A., con sede legale in Ravenna (R), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"ottimizzazione del processo"*, comprensivo dell'attività esistente (autorizzata) e della nuova modifica proposta, localizzato nel comune di Ravenna (RA), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2022.1129103 del 04 novembre 2022) e all'ARPAE di Ravenna;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ravenna che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2023.0160204 del 20 febbraio 2023 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione Organizzativa di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60: *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)"*, con riferimento alle fattispecie B.2.49: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,*

mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006" e B.2.50: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006";

il presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) postuma ha come finalità la valutazione degli impatti cumulativi fra quelli potenzialmente indotti dalle modifiche in oggetto e quelli relativi all'impianto esistente (autorizzato). La documentazione presentata dal proponente relativa al progetto denominato "Ottimizzazione del processo", oggetto del presente procedimento, è pertanto comprensiva dell'attività esistente e autorizzata, che prevede interventi di ottimizzazione del processo produttivo quali l'aumento della capacità di stoccaggio di carbone attivo esausto da riattivare nel piazzale esistente (intervento 1), e della nuova modifica proposta, che prevede la realizzazione del sistema di caricamento mediante tramoggia del carbone esausto da riattivare nel forno 1 (intervento 2);

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2022.1162245 del 16 novembre 2022) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. n. PG.2022.1214058 del 07 dicembre 2022;

con nota di ARPAE Ravenna (acquisita al prot. reg. PG.2022.1223640 del 13 dicembre 2022), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "norme in materia ambientale";

ARPAE SAC Ravenna, sentiti gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, esaminata la documentazione acquisita, ha ritenuto necessario indire una riunione istruttoria tenutasi in data 17 gennaio 2023;

il proponente ha inviato chiarimenti volontari in data 30 gennaio 2023 acquisiti agli atti con PG.2023.0078566;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 15 dicembre 2022, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Provincia di Ravenna (acquisito agli atti con prot. ARPAE PG/2022/212632 del 28/12/2022): valutazione in merito alla compatibilità del progetto con il PTCP vigente con condizioni;
2. Consorzio di Bonifica della Romagna (acquisito agli atti con prot. ARPAE PG/2022/3275 del 10/01/2023): parere favorevole con prescrizioni;
3. Comune di Ravenna (acquisito agli atti con prot. ARPAE PG/2022/8688 del 18/01/2023): valutazione in merito alla compatibilità con le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. PG.2023.0188004 del 28 febbraio 2023, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

lo stabilimento produttivo è ubicato in Comune di Ravenna all'interno di un'area industriale-artigianale, confinante ad ovest con Via Bassette e con l'area industriale di Ravenna; nell'intorno dell'area sono presenti un complesso di edifici e impianti con funzione produttiva. Il sito è inoltre posizionato a nord rispetto al centro abitato di Ravenna dal quale dista circa più di 2 Km, ed è connesso alla rete principale extraurbana e nazionale, in quanto è a breve distanza dalla S.S. 309 "Romea" e quindi al Raccordo Autostradale A14 dir, nonché alla S.A. 16 Adriatica;

la Ditta gestisce l'impianto di messa in riserva e trattamento per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, effettuando operazioni di recupero/riattivazione di rifiuti in R13 e R5/R7, costituiti esclusivamente da carboni attivi esausti, tramite pirolisi ad alta temperatura delle sostanze inquinanti in essi contenute e nella messa in riserva degli stessi. La reazione di pirolisi avviene in due forni (forno 1 e 2) rotativi a temperature superiori a 900°C, con l'utilizzo di vapore d'acqua come moderatore termico e per ricreare la struttura porosa del carbone. L'attività dell'impianto è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Ravenna inizialmente con provvedimento n. 732 del 06/11/2007, con il quale si autorizzava l'impianto a una capacità complessiva di stoccaggio, messa in riserva R13, pari a 10.000 t/anno, e successivamente con provvedimenti n. 337 del 03.07.2008 e n. 581 del 21.02.2011, in funzione della richiesta, da parte della Ditta, di aumento dei codici CER e del raddoppio della capacità di stoccaggio, messa in riserva R13, da 10.000 t/anno a 20.000 t/anno; quest'ultimo intervento è denominato, ai fini del presente procedimento di screening postumo, intervento 1;

l'intervento 1 non ha tuttavia comportato un aumento della quantità di carbone trattato, in quanto quest'ultimo ha continuato ad avere come fattore limitante il volume dei forni (fisso e invariato negli anni) e le ore di operatività degli stessi (variabile in funzione delle ore di fermata programmata, eventi accidentali, ecc.). L'invarianza della capacità di trattamento rispetto alla quantità di stoccaggio è dovuta al fatto che, dal momento che la capacità di trattamento dei rifiuti è differente dalla capacità massima di produzione, poiché il prodotto finito (carbone asciutto riattivato) ha un quantitativo finale che si discosta dal quantitativo trattato, non sono definite delle soglie sul quantitativo di carbone prodotto bensì solo sulla quantità di carbone annualmente stoccato. Una volta riattivato, il carbone viene imballato e posizionato nell'area di stoccaggio del

materiale finito insieme a parte di materiale vergine utilizzato per il reintegro;

le motivazioni che hanno mosso il proponente per l'attuazione dell'intervento 1 sono da individuarsi in ragioni di natura commerciale nonché di origine gestionale della produzione, che hanno disincentivato il perseguimento delle possibili alternative al progetto proposto. In funzione e a seguito dell'intervento 1, il proponente ha previsto, nel corso degli anni, i seguenti interventi finalizzati alla riorganizzazione interna allo stabilimento, avvenuti a seguito di prescrizioni derivanti dall'autorizzazione AIA allora vigente e in adeguamento alla normativa sulle acque di prima pioggia:

- destinazione del piazzale sud prevalentemente al deposito di rifiuti, con pavimentazione dell'intera area a seguito della realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento/prima pioggia e successivo invio a trattamento;

- delocalizzazione delle materie prime e dei prodotti finiti nell'area del piazzale a nord appositamente asfaltato ed anch'esso dotato di idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento/prima pioggia;

- migrazione dell'ingresso di entrata verso ovest per evitare la sosta di eventuali mezzi pesanti al di fuori del perimetro dell'installazione;

- realizzazione di un parcheggio di mezzi leggeri da 17 posti auto esterno all'installazione per aumentare la sicurezza interna ed evitare il transito di veicoli nelle aree di produzione;

- realizzazione di un sistema di vasche di prima pioggia di volume adeguato alla raccolta dei reflui di dilavamento inviati al sistema di depurazione chimico-fisico presente;

- recupero dell'acqua di prima pioggia nel sistema produttivo;

- separazione delle aree di deposito rifiuti da quelle di deposito delle materie prime e dei prodotti finiti;

l'attività dell'impianto ad oggi autorizzata è pertanto sinteticamente di seguito descritta, nel rispetto di particolari condizioni e prescrizioni:

- la quantità complessiva di rifiuti trattati e/o stoccati è fissata in 20.000 t/anno;

- l'attività di recupero consiste nella riattivazione termica dei carboni attivi esausti che vengono successivamente destinati alla funzione primaria;

- l'attività di riattivazione termica avviene in due forni (forno 1 e 2) che convogliano le loro emissioni nel camino E1; l'impianto presenta inoltre il punto di emissione convogliata in atmosfera E2 a servizio della sezione di depolverazione/aspirazione delle polveri di carbone attivo dalle varie parti di impianto;

- i rifiuti non rigenerati direttamente e messi in riserva (R13) sono avviati ad altri impianti autorizzati al trattamento;

- i rifiuti ritirati vengono adeguatamente caratterizzati secondo la procedura definita nel sistema di qualità certificato di cui è dotata l'azienda;

- i rifiuti vengono stoccati in un'area dedicata ed attrezzata, dotata di pavimentazione e sistemi di raccolta e drenaggio delle acque; lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti avviene con modalità tali da evitare contaminazioni del suolo e/o delle acque e diffusioni di polveri;

con la nuova modifica proposta (non ancora autorizzata), denominata intervento 2, il proponente prevede la realizzazione di una nuova linea di alimentazione di carbone suppletiva al forno 1, analoga a quella già presente nel forno 2, che consentirà il caricamento del carbone anche a secco mediante una tramoggia di carico dotata di coclea. Attualmente il forno 1 viene caricato con l'ausilio di acqua che poi andrà all'impianto di trattamento; tale nuovo intervento permette di ridurre i consumi di acqua derivanti dalle operazioni di scarico del carbone dalle cisterne per via idraulica ed il relativo quantitativo di reflujo liquido che andrebbe al trattamento chimico fisico. Dal punto di vista quantitativo tale attività non genera alcuna variazione della produzione trattandosi solo di una modifica funzionale dell'impianto. Il conferimento del carbone in impianto destinato alla sua riattivazione avverrà, contestualmente all'intervento proposto, in big-bags, rispetto al precedente conferimento in cisterne; tale soluzione permette un più agevole impiego del carbone nel ciclo di lavorazione in quanto non richiede acqua per il suo caricamento;

l'intervento 1, relativo al raddoppio della capacità di stoccaggio di rifiuti in attesa del trattamento da 10.000 a 20.000 t/anno, non ha previsto una fase di cantiere in quanto il piazzale di deposito risultava già idoneo e dimensionato per supportare tale attività. L'intervento 2 prevederà invece una fase di cantiere che tuttavia non comporterà interventi di natura edilizia o di ampliamento dell'area di sedime dell'impianto, ma solo attività di montaggio in sito della tramoggia di carico, i cui

componenti verranno realizzati in officina e trasportati fino al punto di installazione. Le operazioni di montaggio previste sono di natura manuale; verrà utilizzato un trapano tassellatore per fissare a terra i piedi della struttura metallica e verranno impiegate altre strutture manuali per fissare le condotte contenenti le coclee dalla tramoggia. L'attività di montaggio verrà completata in circa due giorni lavorativi;

la motivazione principale che spinge il proponente a proporre l'intervento in progetto (intervento 2) è legata alla volontà di ottimizzazione del processo produttivo ed inoltre a quella di mitigazione degli impatti ambientali, come la riduzione dei consumi di acqua derivanti dalle operazioni di scarico del carbone per via idraulica;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

si premette che, per quanto riguarda la fase di cantiere dell'intervento 2, il proponente ritiene che l'attività, descritta al precedente paragrafo, non comporti azioni in grado di alterare significativamente le matrici ambientali; pertanto, le valutazioni dell'impatto ambientale che seguono analizzeranno solo la fase di esercizio dell'impianto;

impatti in atmosfera

per quanto riguarda la fase di esercizio relativa all'intervento 1, l'attività prevista è semplificabile come un incremento dello spazio di "magazzino" delle materie prime, che non ha comportato modifiche ai fattori di operatività dei forni e nemmeno delle ore di funzionamento degli stessi. L'intervento 1 si configura come un aumento della dotazione di servizi annessi alla produzione e non come un aumento della capacità produttiva; dal punto di vista emissivo l'intervento non ha indotto variazioni ai quantitativi di inquinanti immessi in atmosfera in quanto esso ha agito solamente sull'organizzazione gestionale degli stock di materiale da trattare per sopperire alle varie richieste di mercato in modo strategico dal punto di vista della pianificazione dei lotti da produrre;

dal punto di vista delle emissioni da traffico indotto, l'incremento della capacità di stoccaggio non ha fatto variare in modo significativo il numero di mezzi pesanti indotto dallo stabilimento, che si attesta in 1,5-2 mezzi pesanti/giorno in una viabilità trafficata prevalentemente da mezzi pesanti di area artigianale/industriale, e pertanto non ha determinato incremento delle emissioni diffuse;

l'assetto impiantistico autorizzato, dal punto di vista emissivo, non è stato pertanto modificato dall'intervento 1, e

presenterà n. 2 punti di emissione convogliata in atmosfera E1 ed E2: l'emissione E1 è relativa ai due forni per il trattamento termico dei carboni esausti in seguito al passaggio nel post combustore e in impianto di abbattimento ad umido, mentre l'emissione E2 è a servizio della sezione di depolverazione/aspirazione delle polveri di carbone attivo dalle varie parti di impianto. L'emissione E1 ha una portata pari 11.000 Nm³/h con concentrazioni massime autorizzate pari a 25 mg/Nm³ per le Polveri, 5 mg/Nm³ per il Cloro, 30 mg/Nm³ per HCl, 20 mg/Nm³ per SO_x, 400 mg/Nm³ per NO_x e 20 mg/Nm³ per COT; presenta flussi di massa, in relazione a 8.760 ore massime di funzionamento dei forni, pari a 2.41 t/anno per le Polveri, 0.48 t/anno per il Cloro, 2.89 t/anno per HCl, 1.93 t/anno per SO_x, 38.54 t/anno per NO_x e 1.93 t/anno per COT. L'emissione E2 è autorizzata con una portata pari a 6.500 Nm³/h e con concentrazioni massime autorizzate di polveri pari a 5 mg/Nm³, e presenta un flusso di massa, in relazione a 8.760 ore massime di funzionamento dei forni, pari a 0,28 t/anno per le polveri. Oltre a tali punti di emissione l'assetto impiantistico prevede due by-pass degli impianti di abbattimento a valle dei forni, che si attivano esclusivamente durante le fasi di riscaldamento dei forni stessi e per situazioni di emergenza, sui quali la Ditta ha installato un sistema di controllo con rilevazione/archiviazione dei dati della temperatura ai camini. Inoltre, sono presenti n. 2 camini per l'espulsione dei vapori provenienti dalla cappa del laboratorio ed un camino di espulsione dei fumi della caldaia a metano per il riscaldamento degli spogliatoi. Tali punti di emissione sono da ritenersi rientranti nei disposti dell'art. 272 del d.lgs. 152/06;

per quanto riguarda la fase di esercizio relativa all'intervento 2, l'attività è semplificabile come metodo aggiuntivo di caricamento del carbone nel forno 1 e non genera alcuna variazione della produzione trattandosi solo di una modifica funzionale dell'impianto; pertanto, non determinerà variazioni all'assetto impiantistico sopra descritto. Contestualmente all'attuazione dell'intervento, il conferimento del carbone in impianto avverrà, da parte dei clienti, in big-bags, rispetto al precedente conferimento in cisterne, permettendo un più agevole impiego del carbone nel ciclo di lavorazione, in quanto non richiede acqua per il suo caricamento e consente di evitare emissioni diffuse di polveri durante le operazioni di apertura dei big bags all'interno della tramoggia, dal momento che il carbone conferito in big-bags contiene una percentuale di umidità compresa tra il 5 e il 10%. Inoltre, considerato che la quantità di acqua da evaporare nel carbone contenuto nei big bags risulta inferiore rispetto a quella contenuta nel carbone da cisterna/silo, il volume di vapore acqueo

espulso a camino sarà inferiore rispetto al precedente. Per quanto riguarda il contributo emissivo derivato dal traffico indotto, il conferimento in big bags del carbone permetterà di utilizzare i camion con pianale anziché le cisterne per il trasporto del carbone attivo esausto dal produttore all'impianto di recupero. Ciò comporterà la riduzione numerica dei viaggi su ruota in quanto le cisterne possono trasportare un massimo di 22-23.000 kg di prodotto mentre sul pianale è possibile caricare fino a 30.000 kg. Pertanto, il proponente ritiene che tale ottimizzazione logistica comporterà una riduzione delle emissioni diffuse da traffico indotto;

per quanto sopra il proponente ritiene che l'intervento 2 non determini nessun impatto dal punto di vista emissivo, e, in considerazione della non significatività dell'intervento 1, valuta gli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dall'impianto esistente e quelli della modifica proposta (intervento 2) non significativi;

come intervento mitigativo delle emissioni di polveri convogliate, la Ditta ha valutato la fattibilità di applicare la BAT 41-BAT - 14d alle emissioni convogliate afferenti al punto E1, considerato che il camino E2 è già allineato ai valori limite suddetti, utilizzando una combinazione delle tecniche indicate nella BAT 41 per ridurre le emissioni di polveri. Viene pertanto proposto, in sede del presente procedimento di screening, l'abbassamento dell'attuale limite per le polveri su E1 da 25 a 5 mg/Nm³, aggiornando di conseguenza il piano di monitoraggio nella successiva fase autorizzativa. Dal momento, tuttavia, che l'applicabilità del limite dei BAT-AEL è subordinata alla fattibilità tecnico economica di interventi di adeguamento, qualora necessari, degli impianti di depurazione, la Ditta presenterà un progetto di tali interventi di adeguamento nella successiva fase autorizzativa al fine di una loro valutazione tecnica. In caso di valutazione dell'adeguatezza degli eventuali interventi proposti, la Ditta si impegna alla riduzione del valore limite delle polveri su E1, unitamente all'eventuale adeguamento del sistema impiantistico, entro 24 mesi dalla data del rilascio dell'AIA;

come ulteriore intervento mitigativo delle emissioni diffuse e dei consumi energetici, la Ditta ha valutato come non economicamente sostenibile la possibilità di installazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi sulle coperture delle proprie strutture di impianto o nell'area parcheggi, ma ha evidenziato che, a seguito dell'iscrizione all'elenco degli energivori e dei gasivori, ha già eseguito alcuni degli interventi di

efficientamento energetico indicati nella diagnosi energetica, come la sostituzione di lampade alogene/neon con lampade a led a basso consumo, la sostituzione della caldaia a servizio degli spogliatoi, il progetto di sostituzione bruciatori relativi ai forni 1 e 2 e al postcombustore, e si impegna a effettuare, negli anni futuri e a seguito dell'aggiornamento periodico della diagnosi energetica, ulteriori interventi di efficientamento dell'impianto;

impatto acustico

il sito d'intervento si trova in "area prevalentemente industriale", presso la quale non vi sono edifici confinanti residenziali; è inserita in Classe V con limiti di immissione sonora pari a 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA in quello notturno, ad eccezione del lato Est dove l'area industriale è classificata in Classe VI superiore con limiti diurni/notturni uguali e pari a 70.0 dBA. I ricettori più esposti considerati sono a destinazione produttiva (R1), (R2) e (R3). Per quanto riguarda i possibili impatti in fase di esercizio conseguenti all'intervento 1, si evidenzia che l'incremento della capacità di stoccaggio non ha comportato l'inserimento di nuove sorgenti sonore fisse rispetto a quelle presenti nello scenario ante intervento 1, che rimangono 11 (da S1 a S11); tali sorgenti sonore sono localizzate nell'area in corrispondenza del confine Est-Sud Est dell'impianto (verso via Baiona) e non interessano la presenza di ricettori. Il proponente ha eseguito rilievi fonometrici nell'anno 2021 e li ha confrontati con quelli eseguiti nelle precedenti campagne del 2013 rilevando la sostanziale non variazione dei livelli sonori a seguito dell'intervento 1, nonché il rispetto dei limiti di legge previsti. Relativamente al possibile impatto generato dal traffico, si evidenzia che l'incremento della capacità di stoccaggio non ha comportato variazioni significative del numero di mezzi pesanti indotto dallo stabilimento, in quanto la modifica di cui sopra ha comportato l'attivazione di procedure interne di ottimizzazione dei carichi trasportati dai mezzi pesanti, in accordo con i clienti, finalizzate a raggiungere il massimo quantitativo di carbone attivo esausto trasportabile da un bilico. Il traffico indotto è pertanto rimasto dell'ordine di circa 1,5-2 mezzi pesanti/giorno, che, in una viabilità trafficata prevalentemente da mezzi pesanti di area artigianale/industriale, non produce un impatto significativo dal punto di vista acustico, dal momento che la situazione è rimasta pressoché invariata rispetto al periodo ante intervento 1;

per quanto riguarda i possibili impatti in fase di esercizio conseguenti all'intervento 2, si evidenzia che lo stesso richiede

l'installazione di apparecchiature elettriche aventi una rumorosità molto modesta e pertanto tale da essere acusticamente non significativa; non verranno inoltre installate all'esterno nuove sorgenti sonore significative tali da modificare il clima acustico attuale. Rispetto a quanto sopra non si rileva una variazione rispetto alla situazione esistente in conseguenza dell'attuazione dell'intervento 2. Per quanto sopra il proponente ritiene che l'intervento 2 non comporti un impatto significativo dal punto di vista delle emissioni acustiche, e, in considerazione della non significatività dell'intervento 1, valuta gli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dall'impianto esistente e quelli della modifica proposta (intervento 2) non significativi;

impatti sull'ambiente idrico

in fase di esercizio relativo all'intervento 1, si evidenzia che lo stesso non ha comportato modifiche dell'assetto fognario preesistente dell'impianto (2006), che pertanto ha mantenuto inalterati i due scarichi idrici di reflui industriali in pubblica fognatura già autorizzati, distinti in una linea delle acque nere o acque di processo, scarico S1, e una linea di acque bianche, scarico S2, a valle del quale si collegano le acque di seconda pioggia provenienti dal piazzale di deposito delle materie prime in ingresso (Punto E). Gli scarichi idrici sono relativi alle acque reflue industriali di processo, alle acque reflue domestiche, entrambe convogliate allo scarico S1, e alle acque di seconda pioggia convogliate allo scarico S2 o nel punto E a seconda della provenienza delle stesse. Il raddoppio della capacità di stoccaggio delle materie prime non ha inoltre comportato un aumento delle materie prime trattate né variazioni del quantitativo di scarichi idrici generati dalla depurazione delle acque di processo;

per quanto riguarda i consumi idrici, l'approvvigionamento dello stabilimento è stato sempre garantito da acquedotto pubblico, per i consumi per uso civile, destinati ai servizi igienici e agli spogliatoi, uso industriale, al fine di impiegare l'acqua nel circuito di produzione e utilizzo del vapore e nella rete delle acque di servizio, e uso per la rete antincendio. I consumi di acqua potabile si sono mantenuti, fino allo stato autorizzato, sostanzialmente costanti, non essendo variato il numero di addetti presenti in stabilimento, e si mantengono poco significativi per entità. Anche il prelievo per la rete antincendio non è significativamente cambiato mantenendosi a quantitativi poco significativi. Il consumo di acqua industriale rappresenta il principale motivo di consumo idrico in termini quantitativi e la

sua variabilità è legata alla tipologia di carbone trattato; nell'ultimo triennio sono stati consumati volumi d'acqua pari a 113.671 m3 nell'anno 2019, 88.532 m3 nell'anno 2020 e 88.488 m3 nell'anno 2021. L'intervento 1 non ha pertanto determinato un impatto significativo sulla risorsa idrica. A seguito dell'intervento 1, l'ottemperanza delle prescrizioni AIA in adeguamento alla normativa sulle acque di prima pioggia ha portato a una configurazione impiantistica attuale che ha previsto la realizzazione di un sistema di vasche di prima pioggia (V1, V2 e V3) per la raccolta dei reflui di dilavamento provenienti da tutto lo stabilimento (parcheggio automezzi, area stoccaggio merci che nel contempo è stata pavimentata, area restante dello stabilimento compresi tetti e coperture) che vengono inviati al sistema di depurazione chimico-fisico presente e il recupero dell'acqua di prima pioggia nel sistema produttivo; tali vasche sono collegate allo scarico nella rete di raccolta delle acque nere, che scarica in pubblica fognatura attraverso il punto S1. Con gli adeguamenti sopra citati è incrementata, nell'intervallo di tempo 2007-2011, la quantità di acqua di prima pioggia/dilavamento prodotta dallo stabilimento; tuttavia, essa viene attualmente inviata a recupero nel ciclo produttivo e pertanto il potenziale impatto generato dall'incremento del refluo in fognatura è stato mitigato mediante un'operazione di recupero;

per quanto riguarda l'impatto sulla risorsa idrica in fase di esercizio relativo all'intervento 2, si evidenzia che lo stesso permette di ridurre i consumi di acqua derivanti dalle operazioni di scarico del carbone dalle cisterne per via idraulica ed il relativo quantitativo di refluo liquido che andrebbe al trattamento chimico fisico. Con la contestuale modifica del sistema di conferimento del carbone, che avverrà in big-bags anziché in cisterne, la materia prima non richiederà acqua per il suo caricamento al forno 1. Sostituendo gradualmente il carbone in cisterna con quello in big bags si potrà avere un risparmio della risorsa idrica precedentemente impiegata per trasportare il carbone dalle cisterne fino al punto di carico nel forno 1; è stato stimato una riduzione dei consumi di circa 1000 m3/anno, pari a circa l'1% del prelievo totale, e si considera una variazione migliorativa seppur limitata; per quanto riguarda gli scarichi idrici, l'intervento 2 permette di ridurre la produzione di rifiuti liquidi scaricati in fognatura di circa 1000 m3/anno poiché viene ridotto il numero di cisterne in ingresso, sostituite dai camion di trasporto big bags: l'utilizzo della tramoggia consente di evitare l'impiego del quantitativo di acqua necessaria per lo svuotamento delle cisterne e per il trasporto di carbone dal silo a forno. Per quanto sopra il proponente ritiene che

l'intervento 2 non comporti un impatto significativo dal punto di vista della risorsa idrica e che al contrario comporti una variazione migliorativa delle condizioni attuali, e, in considerazione della non significatività dell'intervento 1, valuta gli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dall'impianto esistente e quelli della modifica proposta (intervento 2) non significativi;

impatti sul suolo e sottosuolo

in fase di esercizio relativo all'intervento 1, si evidenzia che lo stesso non ha richiesto interventi strutturali poiché il piazzale su cui stoccare il materiale era già esistente ed idoneo all'utilizzo, in quanto dotato di asfalto in grado di impedire l'eventuale contaminazione dei suoli da percolamenti. Inoltre, la presenza di una pavimentazione impermeabile, presente già dalla configurazione impiantistica del 2006 (ante intervento 1), dotata di un sistema di raccolta delle acque, ha consentito di evitare il potenziale impatto sul suolo o sottosuolo. Gli interventi successivi di adeguamento alle prescrizioni AIA, terminati nel 2011, non hanno interferito con la matrice suolo, in quanto l'impermeabilizzazione dei piazzali da destinare a deposito del prodotto finito e del carbone vergine, nonché a parcheggio, hanno richiesto l'adeguamento della rete fognaria per la raccolta delle acque di prima pioggia/dilavamento. Si evidenzia infine che l'acqua sottratta al terreno per via della nuova impermeabilizzazione viene attualmente inviata a recupero nel ciclo produttivo e pertanto il potenziale impatto generato dall'incremento dell'impermeabilizzazione del terreno è stato mitigato mediante un'operazione di recupero. Per quanto riguarda inoltre i carboni attivi esausti qualificati come rifiuti pericolosi, si sottolinea che le modalità di movimentazione nelle varie fasi produttive impediscono possibili contaminazioni di suolo e acque sotterranee in quanto:

- tutta l'area del sito produttivo, tranne le apposite aree verdi, è asfaltata e dotata di rete fognaria che può essere intercettata;

- il conferimento dei rifiuti avviene con mezzi idonei e in modo programmato;

- le operazioni di scarico sono presidiate e oggetto di specifiche procedure;

- lo stoccaggio dei rifiuti avviene all'interno di silos oppure presso un apposito piazzale;

- il ciclo produttivo si svolge in modo controllato e le componenti impiantistiche sono ubicate all'interno di un capannone oppure protette da tettoie;

- tutto il sito produttivo è gestito tramite procedure e istruzioni operative facenti capo ad un sistema di gestione integrato certificato da BSI;

per quanto sopra il proponente ritiene il potenziale impatto sulla matrice suolo e sottosuolo conseguente all'intervento 1 non significativo. Per quanto riguarda i possibili impatti legati all'attuazione dell'intervento 2, il proponente evidenzia che la sostituzione dello scarico idraulico delle cisterne piene di carbone con lo scarico di big bags in tramoggia avverrà mediante il montaggio della tramoggia di carico e delle relative condotte di collegamento al forno all'esterno ed al di sopra della pavimentazione impermeabile, senza alterarne lo stato e la funzionalità, mediante semplici operazioni di montaggio manuale di carpenteria metallica leggera. Il proponente ritiene pertanto che l'intervento 2 non comporterà alcuna interferenza con la matrice suolo e sottosuolo, e, in considerazione della non significatività dell'intervento 1, valuta gli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dall'impianto esistente e quelli della modifica proposta (intervento 2) non significativi;

consumi energetici

relativamente all'intervento 1, si evidenzia che lo stesso non ha comportato incremento dei consumi energetici, né modifica ai fattori di operatività dei forni e nemmeno delle ore di funzionamento degli stessi, parametri determinanti la quasi totalità dei consumi dell'impianto. Pertanto, si ritiene che tale intervento non abbia determinato impatto significativo su tale componente. I consumi energetici del sito dello stabilimento allo stato attuale e autorizzato sono rappresentati dal consumo di gas metano, impiegato per il funzionamento dei forni ed in misura minore per il riscaldamento degli uffici e degli spogliatoi, e dal consumo di energia elettrica, necessaria per il funzionamento del reparto produttivo e della palazzina uffici. Relativamente all'esercizio dell'intervento 2, si evidenzia che lo stesso prevede l'installazione di una coclea con motore avente un assorbimento di circa 4 kWh, che sarà attivato per far muovere la coclea per il trasporto meccanico del carbone fino al forno 1. A fronte di tale nuovo consumo vi sarà una riduzione dei consumi delle pompe utilizzate per il trasporto idraulico del carbone; pertanto, il proponente ritiene che la variazione dei consumi sia del tutto trascurabile, anche considerato che la potenza elettrica di cui sopra sia di entità non rilevante in termini di fabbisogno

necessario rispetto ai consumi totali dello stabilimento. Inoltre, tale intervento non comporta né modifica ai fattori di operatività dei forni né delle ore di funzionamento degli stessi. Per quanto sopra il proponente ritiene che l'intervento 2 non comporti un impatto significativo dal punto di vista dei consumi energetici, e, in considerazione della non significatività dell'intervento 1, valuta gli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dall'impianto esistente e quelli della modifica proposta (intervento 2) non significativi;

rifiuti

per quanto riguarda il potenziale impatto sulla gestione dei rifiuti in fase di esercizio dell'intervento 1, si evidenzia che lo stesso non ha comportato variazioni nel quantitativo di carbone riattivato né, di conseguenza, nella produzione di rifiuti. A seguito della riorganizzazione del piazzale conseguente al raddoppio della capacità di stoccaggio di rifiuti, la ditta ha implementato il riutilizzo nel ciclo produttivo di parte delle acque trattate, tramite la realizzazione di una rete fognaria in grado di raccogliere le acque di prima pioggia provenienti da tutto lo stabilimento nelle tre vasche V1, V2, V3. L'acqua raccolta dalle tre vasche viene inviata nella vasca esistente interrata o vasca di decantazione di processo da cui vengono estratti i fanghi smaltiti come rifiuto. I rifiuti provenienti dall'area di stoccaggio sono solo le acque di prima pioggia raccolte in V2 e successivamente inviate al trattamento prima dello scarico in fognatura. Rispetto a quanto sopra, il proponente ritiene che l'intervento 1 non abbia prodotto impatto significativo sulla produzione di rifiuti in quanto la maggior parte dei fanghi prodotti dall'impianto di trattamento sono derivanti dal processo produttivo e non dalle aree di deposito. Relativamente ai rifiuti da imballaggio, seppur l'aumento della capacità di stoccaggio abbia indotto una maggior presenza di materiale imballato presso il piazzale, si evidenzia che il quantitativo di carbone trattato annualmente sia rimasto inalterato, ed anche che il numero di sacchi contenenti il carbone da riattivare non abbia subito significative variazioni. Allo stato attuale e autorizzato, i rifiuti prodotti dall'attività sono costituiti principalmente da fanghi derivanti dalle acque di processo e da materiali da imballaggio. Relativamente ai possibili impatti legati alla fase di esercizio dell'intervento 2, si evidenzia che l'impiego di big bags genera come rifiuto l'imballaggio plastico che contiene il carbone da trattare; tali rifiuti sono già tra quelli generati dall'impianto in quanto derivanti dai carboni attivi riattivati o esausti trattati. Nel corso del 2021 sono stati prodotti 20.430 kg di imballaggi

plastici (CER 15.01.02), corrispondenti a 144 m³ in termini di volume; il proponente stima, con l'intervento 2, un incremento di big bags da smaltire come rifiuti pari a circa 600 big bags/anno, rappresentante un incremento pari a circa il +3,99 % nell'utilizzo di imballaggi plastici da inviare a recupero come rifiuto. Il proponente ritiene tale variazione del tutto trascurabile. Per quanto sopra il proponente ritiene che l'intervento 2 non comporti un impatto significativo dal punto di vista della produzione di rifiuti, e, in considerazione della non significatività dell'intervento 1, valuta gli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dall'impianto esistente e quelli della modifica proposta (intervento 2) non significativi;

impatti sulla gestione delle materie prime

le materie prime sono rappresentate dai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ammessi all'attività di recupero/riattivazione (R5/R7) e di messa in riserva (R13), costituiti esclusivamente da carboni attivi esausti. Per quanto riguarda i possibili impatti in fase di esercizio legati all'attuazione dell'intervento 1, si evidenzia che l'incremento della capacità di stoccaggio rifiuti (R13) non ha comportato variazioni nelle codifiche dei rifiuti ammessi, né un aumento della quantità di carbone trattato, che continuerà ad avere come fattore limitante il volume dei forni (fisso e invariato negli anni) e le ore di operatività dei forni (variabile in funzione delle ore di fermata programmata, eventi accidentali, ecc.). Relativamente ai possibili impatti legati alla fase di esercizio dell'intervento 2, si evidenzia che quest'ultimo non comporta alcuna variazione significativa sul tipo e sul quantitativo annuo di materie prime lavorate (carbone attivo da riattivare). Per quanto sopra il proponente ritiene che l'intervento 2 non comporti un impatto significativo dal punto di vista della gestione delle materie prime, e, in considerazione della non significatività dell'intervento 1, valuta gli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dall'impianto esistente e quelli della modifica proposta (intervento 2) non significativi;

impatti sulla mobilità da traffico indotto

si è descritta la situazione al contorno del sito in esame, stimando il traffico esistente sulle vie limitrofe al sito (via Bassette, via Baiona e via canale Magni), che costituiscono le principali viabilità per l'accesso alla rete regionale/nazionale attraverso la S.S. 3209 via Romea. Il proponente ha stimato un traffico medio giornaliero (TGM) pari a 4.550 transiti medi giornalieri su via Bassette e 7.450 transiti medi giornalieri su via Baiona. Per quanto riguarda la S.S. 309 dir, che rappresenta

la principale strada di accesso allo stabilimento dalla viabilità esterna che collega il porto di Ravenna con l'Autostrada A14 e con la S.S. 16 Adriatica, il valore di TGM registrato supera, per gli anni 2014-2017, i 20.000 transiti medi giornalieri, con un numero di mezzi pesanti significativo, pari al 25% dei transiti totali. Per quanto riguarda il possibile impatto da traffico, si evidenzia che l'intervento 1 non ha comportato variazioni al traffico indotto dai mezzi pesanti, che è rimasto fino allo stato autorizzato dell'ordine di circa 1,5-2 mezzi pesanti/giorno, che, in una viabilità trafficata prevalentemente da mezzi pesanti di area artigianale/industriale, non produce un impatto significativo dal punto di vista della viabilità. L'esercizio dell'intervento 2 comporta invece una variazione migliorativa del flusso di traffico, dal momento che, a fronte dell'incremento di big bags, comporterà la diminuzione, seppur modesta a fronte di un traffico giornaliero già poco significativo, del numero di mezzi pesanti per il trasporto su gomma delle cisterne. Per quanto sopra il proponente ritiene che l'intervento 2 non comporti un impatto significativo né dal punto di vista del traffico indotto dal progetto né sul sistema della mobilità presente nel territorio limitrofo, e, in considerazione della non significatività dell'intervento 1, valuta gli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dall'impianto esistente e quelli della modifica proposta (intervento 2) non significativi;

impatti sul paesaggio, sulla flora e fauna

si evidenzia che l'area d'intervento è localizzata all'interno della zona industriale "Bassette", al di fuori dei siti della Rete Natura 2000, anche se a poca distanza da alcuni di essi: in particolare dista circa 1 Km, in direzione nord, dal sito "SIC/ZPS IT4070003 - Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo", circa 2 Km, in direzione nord, dal sito "SIC/ZPS IT4070004 - Piallasse Baiona, Risega e Pontazzo" e circa 3 Km, in direzione est, dal sito "SIC/ZPS IT4070006 - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina". In considerazione delle distanze del sito dalle aree sopra evidenziate e degli impatti in atmosfera e acustici indotti dalle modifiche progettuali (intervento 1 e intervento 2), considerata inoltre la localizzazione del sito in area industriale "priva" di elementi di pregio, il proponente ritiene l'impatto sulla matrice paesaggio, flora e fauna derivato dalla realizzazione dei due interventi in esame, nonché l'eventuale impatto cumulativo, non significativo;

impatti cumulativi

il sito di intervento ricade nelle zone in cui si applicano i criteri e le soglie individuate dal D.M. 52 del 30 marzo 2015 del

Ministero dell'Ambiente e dalla Determinazione dirigenziale n. 15158 del 21 settembre 2018 e s.m.i. della Regione Emilia Romagna, in funzione della presenza, nel raggio di 1 Km dal sito stesso, di due progetti appartenenti alla stessa categoria progettuale (allegato B.2 della L.R. 4/2018), ovvero l'esistente Centro Ecologico Baiona, e il progetto, non ancora realizzato, della Piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti. In relazione alla distanza tra i siti e l'area di intervento, alle direzioni dominanti dei venti che non determinano un potenziale cumulo dei contributi emissivi, all'ubicazione dei centri abitati più prossimi (Ravenna e Marina di Ravenna), nonché ai modesti impatti indotti dal sito oggetto di valutazione, il proponente ritiene il potenziale cumulo non significativo;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazione interessate:

la Ditta proponente gestisce l'impianto di messa in riserva e trattamento per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in particolare effettua operazioni di recupero/riattivazione di rifiuti in R13 e R5/R7, costituiti esclusivamente da carboni attivi esausti, tramite pirolisi ad alta temperatura delle sostanze inquinanti in essi contenute e nella messa in riserva degli stessi. L'impianto è dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Ravenna inizialmente con provvedimento n. 732 del 06/11/2007, con il quale si autorizzava l'impianto a una capacità complessiva di stoccaggio, messa in riserva R13, pari a 10.000 t/anno, e successivamente con provvedimenti n. 337 del 03/07/2008 e n. 581 del 21/02/2011, in funzione della richiesta, da parte della Ditta, di aumento dei codici CER e del raddoppio della capacità di stoccaggio, messa in riserva R13, da 10.000 t/anno a 20.000 t/anno; quest'ultimo intervento è denominato, ai fini del presente procedimento di screening postumo, intervento 1. Con la nuova modifica denominata intervento 2 (non autorizzata), il proponente prevede la realizzazione di una nuova linea di alimentazione di carbone suppletiva al forno 1, analoga a quella già presente nel forno 2, che consentirà il caricamento del carbone anche a secco mediante una tramoggia di carico dotata di coclea, che non genera alcuna variazione della produzione trattandosi solo di una modifica funzionale dell'impianto. Il conferimento del carbone in impianto, da parte dei clienti della Ditta, avverrà, con l'intervento 2, in big-bags, rispetto al precedente conferimento in cisterne;

nel compiere la valutazione della compatibilità ambientale della modifica proposta (intervento 2), oggetto del presente procedimento, si è tenuto conto, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 29, comma 3 del d.lgs 152/2006 nonché della circolare regionale ad oggetto *"chiarimenti circa le modalità applicative del procedimento di valutazione ambientale postuma di cui all'art. 29, comma 3 del d.lgs 152/2006 nonché del procedimento di valutazione ambientale preliminare di cui all'articolo 6, comma 9-bis"*, trasmessa con PG/2022/0582674 del 24/06/2022, anche del progetto già realizzato (intervento 1) e dei relativi impatti prodotti *"ab inizio"* dall'opera (valutazione c.d. *"ora per allora"*); si è tenuto conto delle disposizioni vigenti alla data di realizzazione del progetto, della circostanza che si tratta di impianto esistente i cui impatti ambientali risultano già in parte valutati dagli strumenti di pianificazione e di autorizzazione vigenti e della conformità agli standard ambientali eventualmente già conseguiti dall'impianto. Pertanto, le valutazioni che seguono sono relative agli impatti cumulativi fra quelli potenzialmente indotti dalle modifiche in oggetto (intervento 2) e quelli relativi all'impianto esistente (intervento 1 fino alla configurazione impiantistica ad oggi autorizzata);

la Provincia di Ravenna, in relazione alla compatibilità del progetto con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), con parere acquisito al protocollo Arpae con PG/2022/212632 del 28/12/2022, evidenzia che il sito di intervento ricade in una zona ad ammissibilità condizionata di cui alla lettera b dell'art. 6.2 delle NTA che disciplina la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti, così come individuate alla tav. 4 del PTCP, determinata dall'interferenza con *"zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (al riguardo si rinvia al Piano di Tutela delle Acque)"*; pertanto subordina la compatibilità dell'intervento con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna al rispetto delle condizioni riportate successivamente nel ritenuto;

il Consorzio di Bonifica della Romagna, con nota acquisita al protocollo Arpae con PG/2022/3275 del 10/01/2023, esprime parere favorevole in merito alla compatibilità con il reticolo di bonifica consorziale, rilevando che non emergono interferenze dirette tra il progetto in esame ed il reticolo di bonifica afferente allo scolo consorziale Bassette, che recapita all'impianto idrovoro "Canala-Valtorto-Fagiolo, in quanto le acque meteoriche e reflue provenienti dal sito produttivo in esame ricadono all'interno di pubbliche fognature. Relativamente agli aspetti inerenti al rischio alluvioni di cui al PAI-PGRA ed al

fine di evidenziare la conformità del progetto al "Piano stralcio per il rischio idrogeologico e PGRA", sarà necessario, nella successiva fase autorizzativa, produrre documentazione che dia evidenza, con appositi elaborati grafici quotati e descrittivi, del tirante idrico atteso nonché delle misure e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica e la riduzione della vulnerabilità in caso di esondazione proveniente da reticolo di bonifica (tirante idrico atteso cm 50). Il tutto assicurandone l'efficacia rispetto al rischio di alluvione dell'area d'intervento;

il Comune di Ravenna, con nota acquisita al protocollo Arpae con PG/2023/8688 del 18/01/2023, esprime parere favorevole, evidenziando che l'attività risulta compatibile con le vigenti norme urbanistiche e che agli interventi si applicano indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle componenti di RUE in cui l'attività ricade;

per quanto riguarda la componente aria ed in relazione al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), si evidenzia che il Comune di Ravenna, sede dell'attività in esame oggetto di screening, rientra all'interno della Zona denominata "Pianura Est" ed è classificato come "Area superamento PM10". In merito all'intervento 1 (autorizzato) relativo all'aumento della capacità di rifiuti di messa in riserva, si prende atto di quanto valutato dal proponente sulla non incidenza dell'intervento sull'assetto emissivo dell'impianto. Per quanto riguarda il progetto di realizzazione di una nuova linea di alimentazione del carbone al forno 1 (intervento 2), ferme restando le condizioni di operatività del processo che sono rimaste invariate come dichiarato dalla Ditta, si ritiene che esso non determini impatti ambientali significativi sulla matrice atmosfera. Considerata l'emissione delle nuove BAT per il trattamento dei rifiuti (decisione UE 2018/1147 del 10/08/2018), si ritiene necessaria, ai fini di una più compiuta valutazione ambientale in termini di impatto in atmosfera, una revisione dei limiti per le emissioni in atmosfera da effettuarsi nella successiva fase autorizzativa. Si valuta comunque positivamente, anche per quanto attiene la conformità alla pianificazione di cui al PAIR 2020, la proposta della Ditta di riduzione del valore limite delle polveri sul punto di emissione convogliata E1 da 25 a 5 mg/Nm3 tramite un eventuale progetto di adeguamento del sistema di depurazione e si accoglie la proposta temporale della stessa per la riduzione del valore limite sopra citato unitamente alla messa in funzione dell'eventuale adeguamento impiantistico che si renda necessario;

in merito alle emissioni acustiche, valutata la documentazione presentata, si prende atto di quanto valutato dal proponente sulla non significatività dell'impatto, riscontrando che, né con l'intervento 1 né con l'intervento 2, sono avvenute variazioni rispetto a quanto valutato in sede dei precedenti riesami delle autorizzazioni; si esprime pertanto, in considerazione di eventuali impatti cumulativi, parere favorevole;

per quanto riguarda la componente idrica, si prende atto di quanto valutato dal proponente sulla non significatività degli impatti dei due interventi oggetto di analisi. Si prende atto in particolare che la modifica da attuarsi con l'intervento 2 comporterà miglieorie dal punto di vista dei consumi idrici e dei quantitativi di rifiuti liquidi destinati a scarico;

in merito ai possibili impatti su suolo e sottosuolo, si prende atto di quanto valutato dal proponente circa la non significatività dell'impatto derivato dai due interventi in esame e degli eventuali impatti cumulativi;

per quanto riguarda i possibili impatti sulla componente energia, si prende atto di quanto valutato dal proponente circa la non significatività dell'impatto derivato dai due interventi in esame e degli eventuali impatti cumulativi;

relativamente ai possibili impatti legati alla produzione di rifiuti legati all'aumento della capacità di rifiuti di messa in riserva, avvenuta prima dell'emissione del Provvedimento di AIA n. 732 del 06/11/2007 (intervento 1), si evidenzia che nel corso delle visite ispettive effettuate negli anni non si sono rilevate non conformità in merito alla gestione dell'attività di messa in riserva. Si prende inoltre atto di quanto valutato dal proponente in merito alla non significatività dei potenziali impatti dell'intervento 1 e in merito alla scarsa rilevanza nella produzione di rifiuti da imballaggio dell'intervento 2;

per quanto riguarda la gestione delle materie prime, si prende atto di quanto valutato dal proponente circa la non significatività dell'impatto derivato dai due interventi in esame e degli eventuali impatti cumulativi;

relativamente ai possibili impatti sul sistema della mobilità, si concorda con il proponente nel ritenere che gli incrementi di traffico indotti dal progetto post-intervento 1 determinino un impatto non significativo. Relativamente all'intervento 2 si prende atto di quanto valutato dal proponente circa la potenziale diminuzione del numero di mezzi pesanti. Pertanto, anche in riferimento agli effetti cumulativi, si ritiene che l'impatto sul sistema della mobilità sia non significativo;

in merito ai possibili impatti del progetto sul paesaggio, sulla flora e fauna, si evidenzia che l'area di intervento non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000, anche se a poca distanza da alcuni di essi, di cui il più vicino dista non meno di 1 Km. In considerazione delle distanze del sito dalle aree considerate e di quanto valutato dal proponente, si prende atto di quanto valutato dallo stesso sulla non significatività degli impatti dei singoli interventi in esame, né degli eventuali impatti cumulativi;

per quanto riguarda la sussistenza di eventuali impatti cumulativi, di cui al D.M. 52 del 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente, si prende atto di quanto valutato dal proponente circa la non significatività degli eventuali impatti cumulativi;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità indicati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2023.0160204 del 20 febbraio 2023, sulla base della documentazione presentata e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, effettuata altresì una valutazione in merito agli impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dalle modifiche in oggetto (intervento 2) e quelli relativi all'impianto esistente (intervento 1 fino alla configurazione impiantistica ad oggi autorizzata), non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "ottimizzazione del processo", comprensivo dell'attività esistente (autorizzata) e della nuova modifica proposta, localizzato nel comune di Ravenna (RA) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. nella successiva fase autorizzativa, si dovranno revisionare i limiti per le emissioni in atmosfera in considerazione dell'emissione delle nuove BAT per il trattamento dei rifiuti (decisione UE 2018/1147 del 10/08/2018);
2. nella successiva fase autorizzativa, si dovrà presentare un progetto di fattibilità tecnico economica finalizzato a garantire l'applicabilità del limite dei BAT-AEL, pari a 5

mg/Nm³, sul punto di emissione convogliata E1, comprensivo degli eventuali interventi di adeguamento, qualora necessari al raggiungimento di tale obiettivo, degli impianti di depurazione. Tale intervento di adeguamento impiantistico, qualora ritenuto fattibile, deve essere attuato dal proponente entro 24 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;

per una migliore definizione degli iter autorizzativi successivi si riportano le principali indicazioni fornite dagli Enti competenti in relazione alle autorizzazioni/pareri da rilasciare:

1. Provincia di Ravenna, con parere acquisito al protocollo Arpae con PG/2022/212632 del 28/12/2022:

- in riferimento all'art. 6.2 delle NTA, lettera b, che disciplina la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti, così come individuate alla tav. 4 del PTCP, quale requisito di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna, acquisire il nulla osta/parere dell'Ente proprietario/gestore dell'infrastruttura;
- in riferimento all'art. 6.2 del PTCP, lettere a) e c), corrispondere a quanto riportato alle predette lettere a) e c):
 - o a) (...) *in merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art. 27 delle norme del PSAI Reno, art. 31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, art. 6 e art. 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica; (...)*
 - o c) *Le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto, per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di*

procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione. Quest'ultimo documento dovrà essere prodotto solo in caso di modifiche all'impianto esistente;

2. il Consorzio di Bonifica della Romagna, con nota acquisita al protocollo Arpae con PG/2022/3275 del 10/01/2023:

- nella successiva fase autorizzativa, relativamente agli aspetti inerenti il rischio alluvioni di cui al PAI-PGRA ed al fine di evidenziare la conformità del progetto così come affermato al § C.3.2.1 "Piano stralcio per il rischio idrogeologico e PGRA" del documento "Studio Preliminare Ambientale" Ottobre 2022, produrre documentazione che dia evidenza con appositi elaborati grafici quotati e descrittivi, del tirante idrico atteso nonché delle misure e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica e la riduzione della vulnerabilità in caso di esondazione proveniente da reticolo di bonifica (tirante idrico atteso cm 50). Il tutto assicurandone l'efficacia rispetto al rischio di alluvione dell'area d'intervento;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 324 del "Disciplina Organica in materia di organizzazione

dell'Ente e gestione del personale", con decorrenza dal 1° aprile 2022;

- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1° aprile 2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2022 n. 111, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la deliberazione di Giunta regionale 2 novembre 2022 n. 1846, "Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024";

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche

potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "ottimizzazione del processo", localizzato nel comune di Ravenna (RA) proposto da Norit-Italia S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1. nella successiva fase autorizzativa, si dovranno revisionare i limiti per le emissioni in atmosfera in considerazione dell'emissione delle nuove BAT per il trattamento dei rifiuti (decisione UE 2018/1147 del 10/08/2018);
 2. nella successiva fase autorizzativa, si dovrà presentare un progetto di fattibilità tecnico economica finalizzato a garantire l'applicabilità del limite dei BAT-AEL, pari a 5 mg/Nm3, sul punto di emissione convogliata E1, comprensivo degli eventuali interventi di adeguamento, qualora necessari al raggiungimento di tale obiettivo, degli impianti di depurazione. Tale intervento di adeguamento impiantistico, qualora ritenuto fattibile, deve essere attuato dal proponente entro 24 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da ARPAE SAC di Ravenna e ARPAE APA area EST;
- c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>;

l'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- f) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Norit-Italia S.p.A., al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna;
- h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del

d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI